



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO E L'UTILIZZO DEGLI  
ACCOUNT SOCIAL-NETWORK E  
SOCIAL-MEDIA E DELLE PAGINE WEB  
ISTITUZIONALI DEL  
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA**

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. \_\_ del 22.12.2022

## Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Principi e finalità.....	3
Art. 3 - Gestione degli account e delle pagine .....	4
Art. 4 - Modalità di accesso ai social media e norme di comportamento (Social Media Policy).....	5
Art. 5 - Individuazione delle pagine e degli account istituzionali .....	6
Art. 6 - Procedura per la pubblicazione di notizie e informative varie .....	6
Art. 7 - Policy interna per il personale dipendente .....	7
Art. 8 - Entrata in vigore .....	7

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento degli account già attivi e attivabili sui social network e delle pagine istituzionali di siti, da parte del Comune di Trezzo sull'Adda, nonché le modalità di pubblicazione e di accesso alle informazioni in essi contenute. Si tratta di una delle diverse forme attraverso le quali si articola l'offerta di comunicazione e partecipazione attiva della vita amministrativa dell'Ente, proposta e gestita dal Servizio Comunicazione. 2. Con l'espressione "social network" si intendono tutti quei portali che consentono di creare e diffondere informazioni ad un gruppo definito di persone (followers) attraverso profili dedicati, ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari fino all'appartenenza ad un determinato territorio o comunità.

### Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Trezzo sull'Adda riconosce Internet ed i social network quali strumenti fondamentali per la manifestazione della libertà di pensiero e di espressione così come sanciti dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 2. L'Amministrazione identifica in Internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare l'esercizio della cittadinanza attiva e li considera un luogo di accesso alle informazioni, senza

alcuna discriminazione. 3. La presenza sulla rete e sui social network costituisce un'interfaccia complementare ai tradizionali strumenti di comunicazione, utile a migliorare l'efficacia e la tempestività dell'informazione e partecipazione dei cittadini. 4. L'Amministrazione Comunale riconosce come la propria pagina istituzionale (sito) e i propri profili sui diversi social network, oltre ad assolvere funzioni ufficiali normativamente previste, costituiscano una importante modalità per agevolare la comunicazione con la collettività in generale e una delle risorse da utilizzare in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente, come fonte per la fruibilità di documentazione, per la promozione dell'immagine dell'Ente e del territorio e per finalità generali di comunicazione e informazione. 5. I contenuti diffusi dall'Ente attraverso i social network, non sostituiscono gli obblighi di pubblicità e trasparenza fissati da norme di legge o regolamento. 6. Lo spazio istituzionale sui social network non sostituisce in alcun modo le competenze specifiche degli uffici comunali e non può rispondere alle segnalazioni e richieste informative di carattere generale e particolare. 7. Per la creazione e la gestione degli account nei diversi siti di social network, così come per la definizione dei ruoli e delle responsabilità si assume a riferimento generale quanto disposto dalle ["Linee Guida per i siti web della PA - Vademecum Pubblica Amministrazione e social media"](#) del Ministero della Pubblica Amministrazione. 8. Il Comune si riserva anche la facoltà di condividere e rilanciare contenuti generati da terzi, qualora risultino di pubblico interesse. In questo caso non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o inesatte, ferme restando le operazioni di verifica svolte - nei limiti del possibile - sull'attendibilità dei messaggi. 9. Gli eventuali spazi pubblicitari che possano apparire nelle pagine gestite dal Comune non dipendono dall'Amministrazione ma sono generati automaticamente dai sistemi dei social network e social-media. 10. Il Comune, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare in materia e ferma restando una valutazione di opportunità data la natura istituzionale dell'attività di comunicazione e informazione, si riserva di attivare forme di sponsorizzazione attiva sulle pagine e gli account ufficiali disciplinati dal presente Regolamento.

### **Art. 3 - Gestione degli account e delle pagine**

1. Il titolare dell'account e della pagina istituzionale sui social network è l'Ente Città di Trezzo sull'Adda quale soggetto giuridico. 2. Il Sindaco, rappresentante legale pro tempore con proprio decreto delega le proprie funzioni di Amministratore-gestore dell'account e della pagina a persona in possesso di idonei requisiti professionali e competenze tecniche in materia di comunicazione e informazione. Con il medesimo provvedimento, il Sindaco individua uno o più sostituti dell'Amministratore-gestore, ove possibile dotato dei medesimi requisiti del titolare. 3. L'Amministratore-gestore e i suoi sostituti sono preferibilmente individuati tra il personale dipendente dell'Ente incardinato nel Servizio Comunicazione. Qualora all'interno dell'Ente non fossero reperibili profili idonei, l'Ente si avvale di un collaboratore esterno, da individuarsi secondo la disciplina vigente in materia di conferimento di incarichi professionali di collaborazione. 4. Il Sindaco, l'Amministratore-gestore e i suoi sostituti sono le uniche persone incaricate all'accesso al profilo istituzionale. I loro compiti sono: pubblicare i contenuti, conferendo ai medesimi uno stile idoneo al pubblico del social network interessato; vigilare sui commenti presenti sulla pagina, eliminando quelli non idonei o contrari a quanto stabilito dal presente regolamento; Aggiornare i contenuti, modificandoli o eliminandoli secondo opportunità e in corrispondenza all'evoluzione di eventi e notizie; 5. È facoltà del Sindaco individuare tra i componenti della Giunta o del Consiglio comunale i soggetti che possano esercitare in sua vece o direttamente le funzioni di pubblicazione e gestione di cui al presente articolo. 6. Il profilo istituzionale sui social network dovrà obbligatoriamente riportare lo stemma ufficiale del Comune e la dicitura "Città di Trezzo sull'Adda". Per ogni social network è consentita l'apertura di un unico profilo istituzionale.

**Art. 4 - Modalità di accesso ai social media e norme di comportamento  
(Social Media Policy)**

1. Le pagine social network del Comune di Trezzo sull'Adda sono materialmente gestite e aggiornate dall'Amministratore-gestore (nonché dalle altre persone in possesso delle password di accesso di cui al comma 2), che provvede a gestire le abilitazioni del profilo, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad

ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento. 2. Le password di accesso sono nell'esclusiva disponibilità del Sindaco, dell'Amministratore-gestore e dei suoi sostituiti. 3. L'accesso "lato-utente" ai diversi social network ufficiali del Comune è libero ed aperto a tutti. Colui che interviene, tramite testo, immagini o video, sui suddetti profili e pagine può liberamente esprimersi con contenuti di natura critica o propositiva, evitando il ricorso ad atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni il più sereno e costruttivo possibile. 4. Sono espressamente vietati, da parte degli utenti esterni, i seguenti comportamenti: a) postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere; b) formulare incitazioni all'odio razziale, alla violenza o discriminazione di genere, alla discriminazione per inclinazione sessuale, formulare riferimenti al nazismo e/o al fascismo, esprimere apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfaticizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia e qualsiasi forma di estremismo e fondamentalismo; c) ricorrere ad immagini, locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possano ledere le diverse sensibilità e i diversi orientamenti politici, religiosi e culturali presenti nella comunità trezzese; d) utilizzare le pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare o sostenere un partito, movimento, sindacato od un esponente dei medesimi, e formulare commenti con finalità di propaganda politica; e) rivolgere insulti di qualsiasi genere, prestando attenzione a che le eventuali critiche siano sempre rispettose delle idee altrui e nei limiti del commento e non dell'insulto; f) inserire contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutto quanto non riguarda il territorio di Trezzo sull'Adda o la pubblica amministrazione in genere; è fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 2 comma 10; 5. I messaggi e le eventuali segnalazioni inviati dai cittadini tramite la piattaforma di messaggistica prevista dai social network non hanno valore istituzionale e non è prevista una risposta formale da parte dell'Amministratore. I reclami e le segnalazioni dovranno continuare a svolgersi secondo le procedure stabilite dall'Ente (Sportello Telematico Spazio Più). 6. Le pagine e i canali social vengono, di norma, monitorati e implementati dal lunedì al venerdì, garantendo comunque la necessità dell'Ente di pubblicare notizie, informazioni e materiali anche al di fuori della suddetta fascia temporale. 6 7. L'amministratore-gestore

del profilo potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudichi essere in violazione di quanto stabilito dal presente regolamento. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno, in particolare, nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopra citate, richiamando il contenuto di questo Regolamento (che assolve alla funzione di Social Media Policy sugli stessi account) ed indicando la violazione. L'Amministratore-gestore provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sulle pagine dell'amministrazione e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, qualora ritenesse sussistente una particolare gravità della violazione delle norme del vigente Regolamento. 8. Nel caso di grave violazione e/o abuso il gestore del profilo provvederà a bloccare il colpevole con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal social network. 9. Sono fatte salve, in capo all'Amministrazione, tutte le azioni di responsabilità civile e penale nei confronti dei soggetti che commettono violazioni e/o abusi ai sensi del presente articolo e delle norme vigenti.

#### **Art. 5 - Individuazione delle pagine e degli account istituzionali**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, si considerano gli account e le pagine di social network attualmente presenti sulla rete a nome del Comune di Trezzo sull'Adda e contenuti nel Piano di Comunicazione 2022 approvato con delibera di Giunta. 2. La Giunta comunale ha la facoltà di decidere, in ogni momento, l'apertura e/o la chiusura di profili e pagine su altri social network. La valutazione in merito tiene conto della maggiore o minore corrispondenza di tali social alle esigenze e ai gusti della cittadinanza e delle sue varie categorie, nonché alla continua evoluzione del panorama di tali strumenti di comunicazione.

#### **Art. 6 - Procedura per la pubblicazione di notizie e informative varie**

1. La pubblicazione dei contenuti sulla pagina di social network avviene a cura dell'Amministratore-gestore (nonché dei suoi sostituti), che ha il compito di utilizzare un linguaggio giornalistico efficace, divulgativo, diretto e idoneo al target di riferimento del social. 2. Il Segretario generale, i Responsabili di Settore,

il Sindaco e la Giunta hanno la facoltà di proporre all'attenzione dell'Amministratore-gestore, le informative, notizie, immagini che ritengono meritevoli di divulgazione. 3. L'amministratore - gestore ha la facoltà di uniformare le proposte ricevute, adattandole alle esigenze informative del momento e alle caratteristiche di utenza del social, nonché alle linee generali definite dall'Amministrazione nel proprio piano organico di comunicazione, ove adottato. 4. Salvo casi di effettiva straordinarietà ed urgenza, le richieste di pubblicazione devono pervenire all'Amministratore - gestore esclusivamente a mezzo posta elettronica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), almeno due giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina. La richiesta di pubblicazione deve essere inviata in copia conoscenza, e per quanto di competenza, anche a tutti gli altri soggetti che hanno facoltà di proporre contenuti, individuati al comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 7 - Policy interna per il personale dipendente**

1. Il presente articolo intende richiamare integralmente l'Art. 16 - Articolo 16 - "Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social network" del [Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trezzo sull'Adda](#) approvato con Delibera di Giunta n. 136 del 22/12/2021.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.